Comune di Teolo (pd)



TEL	CF/PI	web	indirizzo
049 9998511	Cf 80010150284	www.comune.teolo.pd.it	via euganea treponti 34
	Pi 01592510281	teolo.pd@cert.ip-veneto.net	cap 35037

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF).

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e sue successive modificazioni.

Art. 2 Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione

- 1. L' aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- 2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale può essere differenziata utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge dello Stato, nel rispetto del principio di progressività.
- 3. Il Comune può stabilire una soglia di reddito al disotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento di tale limite di reddito l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.
- 4. A decorrere dal 1/1/2022 l'articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinata secondo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF, come segue:
 - reddito imponibile da 0 a 15.000,00 euro punti 0,30 percentuali;
 - reddito imponibile da 15.000,01 a 28.000,00 euro punti 0,45 percentuali;
 - reddito imponibile da 28.000,01 a 50.000,00 euro punti 0,60 percentuali;
 - reddito imponibile **superiore a 50.000,00 euro punti 0,75 percentuali.**
- 5. Per gli anni successivi potranno essere variate le aliquote e fissata una soglia di esenzione con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi di anno in anno entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della deliberazione di variazione entro il termine previsto nel precedente periodo, si intendono prorogate le aliquote e la soglia di esenzione, se fissata, vigenti per l'anno precedente.
- 6. Le deliberazioni di approvazione del presente regolamento e di approvazione delle sue modificazioni, nonché le deliberazioni di variazione delle aliquote e della soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF, devono essere inviate, a cura del responsabile dell'Area finanziaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF aventi domicilio fiscale nel Comune di Teolo alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4 Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Teolo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5 Rinvio a norme

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento si applicano le disposizioni in materia previste dalle leggi vigenti.

Art. 6 Efficacia

1. Le norme contenute nel presente regolamento con la modifica approvata con deliberazione n. 13 del 24/03/2022, hanno efficacia dal 01/01/2022.